



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sulle migrazioni  
nei servizi pubblici esercitati*

Roma, **- 8 NOV. 2007**

**FILT CGIL**  
Segreteria nazionale  
Fax n. **06-44076435-315**

**FIT CISL**  
Segreteria nazionale  
Fax n. **06-44286361-410**

**UIL TRASPORTI**  
Segreteria nazionale  
Fax n. **06-86207747**

**Trasmissione urgente via fax**

e p.c.

**Presidente del Senato**  
Fax n. 06.67062022

**Presidente della Camera dei Deputati**  
Fax n. 06. 67603522

**Presidente del Consiglio dei Ministri**  
Fax n.06.67793543

**Ministro dei Trasporti**  
Fax n. 06. 44234159

**Ministro del Lavoro**  
Fax 06. 48161441

**Confindustria**  
Fax n. 06.5903392

**Assaereo**  
Fax n. 06. 65002793

**Assaeroporti**  
Fax n. 06. 655316

**Agens**  
Fax n. 06.5903987

**Ferrovie dello Stato**  
Fax n. 06. 44104658

**Asstra**  
Fax n. 06. 68603555

**Anav**  
Fax n. 06.4821204

**Enav SpA**  
Fax n. 06. 8166730

**Enac SpA**  
Fax n. 06. 44596493- 44596371

Pos. **28901**

Prot. **1228/RU**

*Comunico che la Commissione, nella seduta dell'8 novembre 2007, esaminata la proposta del Presidente, ha adottato all'unanimità la seguente delibera*

**Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lettera d), della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.**

#### LA COMMISSIONE

VISTA la proclamazione in data 6 novembre 2007 (atto pervenuto in pari data a questa Commissione), da parte delle Segreterie Nazionali FILT CGIL, FIT CISL e UIL TRASPORTI di uno "sciopero generale di tutto il settore trasporti di 8 ore per il giorno 30 novembre 2007";

RITENUTO, in conformità con quanto reiteratamente deciso dalla Commissione, che allo sciopero in esame non si applica la delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003 in tema di sciopero generale, che disciplina l'astensione collettiva proclamata per tutte le categorie di lavoratori pubblici e privati (v., in proposito, la delibera del 28 giugno 2005, nonché l'indicazione immediata del successivo 28 settembre 2005, relativa allo sciopero di 48 ore di tutti i trasporti aerei, terrestri e marittimi proclamato dal SULT per il 9-10 ottobre 2005 e quella del 4 agosto 2006, relativa allo sciopero di 24 ore di tutti i trasporti aerei, terrestri e marittimi per il 6 settembre 2006 proclamato dal SULT, SINCOBAS e CNL);

RITENUTO, pertanto, che nel caso di specie debbono trovare applicazione le singole regolamentazioni vigenti in ciascun settore dei servizi pubblici essenziali interessati dallo sciopero in esame;

RILEVATO, altresì, che il documento di proclamazione non risulta inviato alle controparti datoriali;

### INDICA

ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990 e succ. modd., alle Organizzazioni sindacali in indirizzo che, allo stato attuale, dal documento di proclamazione emergono le seguenti violazioni:

#### Per quanto riguarda il settore del trasporto pubblico locale:

- **Regola della rarefazione oggettiva**, di cui all'art. 2, 2° comma della legge n. 146/1990 e succ. modd., e all'art. 10, lett. b), della Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata in G.U. del 23 marzo 2002, n. 70.

L'art. 10, lett. b), stabilisce che tra l'effettuazione di due azioni di sciopero da qualunque soggetto sindacale proclamate e incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di dieci giorni.

Nel caso di specie, si rileva che risultano precedentemente proclamati nell'arco temporale dei dieci giorni precedenti e dei dieci giorni successivi a quello dello sciopero in oggetto i seguenti scioperi:

- in data 19 ottobre 2007 è stato proclamato dalle segreterie territoriali di Napoli Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil e Ugl uno sciopero per il giorno 22 novembre 2007 del personale delle aziende EAV, Sepsa, Circumvesuviana e Metronapoli;
- in data 25 ottobre 2007 è stato proclamato dalle segreterie territoriali di Bari Cisl, Ugl, Cisas, Confail, Cinail, Cildi uno sciopero per il giorno 24 novembre 2007 del personale della Amtab di Bari.

Si precisa che, con riferimento al settore del trasporto pubblico locale, *la presente indicazione non avrà valore nel caso in cui gli scioperi precedentemente proclamati siano revocati.*

- **Regola della durata massima dello sciopero**, ai sensi dell'art. 11, lett. a), della Regolamentazione provvisoria sopra citata.

L'art. 11, lett. a), stabilisce che la durata massima della prima azione di sciopero non può essere superiore a 4 ore.

Nel caso di specie, lo sciopero in esame viola questa disposizione, avendo durata pari a 8 ore.

#### Per quanto riguarda il settore del trasporto ferroviario:

- **Regola della rarefazione oggettiva**, di cui all'art. 2, 2° comma della legge n. 146/1990 e succ. modd., e all'art. 3.3.5 dell'Accordo del 23 novembre 1999 (modificato e integrato dagli Accordi del 18 aprile 2001 e 29 ottobre 2001, valutati idonei con delibere n. 45 del 3 febbraio

2000, n. 101 del 13 settembre 2001 e n. 149 del 29 novembre 2001, pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86) come interpretato dalle delibere della Commissione n. 04/233 del 1° aprile 2004 e n. 06/581 *bis* del 25 ottobre 2006, relativo alla rarefazione oggettiva tra scioperi.

Secondo le suddette previsioni, tra sciopero di rilevanza nazionale e sciopero esclusivamente locale si deve rispettare l'intervallo di dieci giorni tra le date di effettuazione degli scioperi.

Nel caso di specie, si rileva che risultano precedentemente proclamati nell'arco temporale dei dieci giorni precedenti e dei dieci giorni successivi a quello dello sciopero in oggetto i seguenti scioperi:

- in data 22 ottobre 2007 è stato proclamato dalle segreterie territoriali di Bari Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil uno sciopero per il giorno 21 novembre 2007 del personale di Trenitalia IMC Bari Divisione passeggeri;
- in data 18 ottobre 2007 è stato proclamato dalla segreteria territoriale di Palermo Fit Cisl uno sciopero per il giorno 22 novembre 2007 del personale di Trenitalia Divisione Cargo di Palermo;
- in data 2 novembre 2007 è stato proclamato dalla segreteria territoriale di Trieste Orsa uno sciopero per il giorno 1 dicembre 2007 del personale di Trenitalia PDB Friuli Venezia Giulia.

Si precisa che, con riferimento al settore del trasporto ferroviario, *la presente indicazione non avrà valore nel caso in cui gli scioperi precedentemente proclamati siano revocati.*

#### **Per quanto riguarda il settore del trasporto aereo:**

- **Regola della rarefazione oggettiva**, di cui all'art. 2, 2° comma della legge n. 146/1990 e succ. modd., e all'art. 16 della Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione con delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001, pubblicata in G.U. del 10 agosto 2001, n. 185.

L'art. 16 stabilisce che le azioni di sciopero proclamate da diversi soggetti sindacali, che incidono effettivamente sullo stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di 10 giorni liberi.

Nel caso di specie, si rileva che risultano precedentemente proclamati nell'arco temporale dei dieci giorni precedenti e dei dieci giorni successivi a quello dello sciopero in oggetto i seguenti scioperi:

- in data 22 ottobre 2007 è stato proclamato dalla segreteria nazionale UP uno sciopero per il giorno 22 novembre 2007 dei piloti dell'Alitalia;
- in data 22 ottobre 2007 è stato proclamato dalle segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl e UP uno sciopero per il giorno 22 novembre 2007 dei piloti dell'Alitalia Express;
- in data 31 ottobre 2007 è stato proclamato dalle segreterie territoriali di Milano Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl e SDL uno sciopero per il giorno 22 novembre 2007 del personale delle aziende del trasporto aereo della Regione Lombardia;
- in data 12 ottobre 2007 è stato proclamato dalla segreteria territoriale di Pisa Filt Cgil uno sciopero per il giorno 24 novembre 2007 del personale della Ati Cooplat-gestione bagagli aeroporto di Pisa;
- in data 17 ottobre 2007 è stato proclamato dalla segreteria territoriale di Roma Uilt Uil uno sciopero per il giorno 3 dicembre 2007 degli assistenti di volo della Air One.

- **Regola della durata massima dello sciopero**, ai sensi dell'art. 7 della Regolamentazione provvisoria sopra citata.

L'art. 7 stabilisce che la durata massima della prima azione di sciopero non può essere superiore a 4 ore.

Nel caso di specie lo sciopero in esame viola questa disposizione, avendo durata pari a 8 ore.

**Per quanto riguarda tutti i settori:**

si segnala, inoltre, la concomitanza degli scioperi contestualmente proclamati per la stessa giornata, con il limite, in relazione al Trasporto pubblico locale, delle linee extraurbane.

Resta fermo che la Commissione, in seguito all'eventuale apertura del procedimento, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si invitano i soggetti proclamanti in indirizzo a comunicare entro 5 giorni dalla ricezione della presente le eventuali revoche; in mancanza, le revoche successivamente comunicate non potranno essere considerate effettuate su richiesta della Commissione di garanzia ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990 e succ. modd., giusta delibera n. 03/45 del 12 marzo 2003.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alle Organizzazioni sindacali proclamanti, alle controparti datoriali, al Ministro dei Trasporti, al Ministro del Lavoro, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

Il Presidente  
(Antonio Martone)  
